



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LA PIETRA, MALAN e LIRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2022

Istituzione dell'Agencia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo i dati di un'interessante ricerca (« Il cavallo: una realtà poliedrica ») realizzata dall'ufficio studi di Confagricoltura Veneto e dall'Associazione artigiani e piccole imprese (CGIA) di Mestre, presentati non molto tempo fa nell'ambito di « Fieracavalli 2019 », guardando al decennio antecedente (i dati sono antecedenti alla crisi pandemica da COVID-19), la presenza degli equidi ha registrato una crescita esponenziale in quasi tutte le regioni italiane. Un vero e proprio boom si è avuto nel Nord Est, con un aumento del 30 per cento, mentre nel Centro e nel Mezzogiorno l'incremento è stato di un po' più del 20 per cento. Si tratta, secondo tali rilevazioni, di una crescita dovuta sia alle attività legate all'universo agricolo, che ha favorito il recupero e la salvaguardia del patrimonio zootecnico, sia alla grande « riscoperta » del ruolo e della rilevanza del cavallo in ambiti come quelli dell'agriturismo, dell'ippoterapia e del turismo equestre in generale.

In Italia, secondo i dati dell'Anagrafe degli equidi, ci sono oltre 450.000 equidi, di cui la maggior parte sono cavalli. Nel decennio considerato dalla menzionata ricerca, la crescita è stata pari al 25,6 per cento: nel 2007 erano infatti 350.282. In termini assoluti il primato in Italia va alla Lombardia, dove sono presenti 56.934 equidi. Seguono Lazio (55.257), Sicilia (39.961), Piemonte (37.056), Emilia-Romagna (35.374), Veneto (34.157), Toscana (27.507), Puglia (26.342), Abruzzo (22.633), Campania (16.596). In termini percentuali di crescita il primo posto è della Valle d'Aosta, con un più 211,7 per cento di equidi nell'ultimo decennio, seguita da Umbria (+120,6 per cento), Friuli Venezia Giulia (+88,8 per cento), Veneto (+51,4

per cento), Puglia (+51 per cento), Lazio (+39,4 per cento), Sicilia (+32,1 per cento), Lombardia (+31,6 per cento), Marche (+30,1 per cento), Piemonte (+38,5 per cento). In forte aumento, analogamente, il numero di allevamenti di cavalli e altri equidi, con 2.884 imprese registrate nel 2018 rispetto alle 2.560 del 2008 (+ 12 per cento). Il Nord Ovest domina con 1.130 imprese, seguito dal Nord Est con 630, dal Centro con 619 e dal Mezzogiorno con 505. La Lombardia guida la classifica con 771 allevamenti, seguono Piemonte (311), Lazio (275), Toscana (251), Emilia-Romagna (194), Veneto (191), Trentino-Alto Adige (180), Sardegna (139), Sicilia (100), Campania (82). Negli ultimi quattro anni del decennio considerato, inoltre, il cavallo ha « guadagnato terreno » anche negli agriturismi, dove le attività legate all'equitazione lo vedono sempre più protagonista con un incremento del 22,4 per cento. Un boom che riguarda soprattutto il Sud, con 563 agriturismi con attività di turismo equestre, e che vede in testa alla classifica la Sicilia (261 agriturismi), seguita da Lombardia (200), Umbria (138), Toscana (106), Piemonte (95). Quanto all'impatto occupazionale, il cavallo in Italia è fonte di occupazione per una schiera che oscilla tra le 40.000 e le 50.000 persone, suddivise in realtà poliedriche ma con una linea ascendente soprattutto nelle attività legate all'agricoltura. Di questi, tra 8.000 e 10.000 sono artieri, stallieri e addetti all'allevamento. Sono 35.000 le aziende agricole che allevano equidi, di cui 2.884 come attività prevalente. Numero consistente anche quello dei veterinari, che si occupano di zootecnia e cavalli di equitazione, che assommano a 1.200. Sono 125.000 i proprietari di

cavalli, 480 i fantini e quasi 100.000 gli atleti tesserati alla Federazione italiana sport equestri (FISE), cui vanno aggiunti 28.800 atleti tesserati alla Federazione italiana turismo equestre (Fitetrec-Ante). In più ci sono allenatori, istruttori e giudici di gara, nonché i lavoratori dell'indotto (vestiario, accessori da cavallo, mezzi di trasporto).

È evidente come a tale crescita esponenziale abbia corrisposto un altrettanto significativo accrescimento del livello di consapevolezza della rilevanza per la composizione dell'economia nazionale, e del ruolo catalizzatore e trainante per la nostra economia, del settore e del comparto equestre che coinvolgono in modo trasversale il turismo, lo sport, l'equitazione e le terapie riabilitative, che concorrono significativamente all'accrescimento del prodotto interno lordo.

In questo contesto, gravemente interessato dagli effetti negativi della crisi pandemica, anche in ragione delle nuove risorse che deriveranno dalla programmazione e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, appare quanto mai opportuno concentrare la dovuta e necessaria attenzione sulle esigenze organizzative e funzionali del comparto, anche nell'ottica di una riorganizzazione efficace, efficiente e idonea a sostenere le prospettive di ripresa, crescita e innovazione.

Senza ombra di dubbio il punto di partenza di questa vasta e articolata filiera è rappresentato dall'allevamento: sono oltre 600.000 gli ettari di terreno impegnati in quest'ambito, destinati alla coltivazione di alimenti diretti al sostentamento degli animali (fieno, avena, erba medica, insilati, paglia, eccetera), che in gran parte sono poi avviati alla trasformazione industriale per la produzione di mangimi, integratori e complementari (alimentazione indiretta di trasformazione).

È condivisa in questa sede l'opinione secondo la quale l'ippica, specie alla luce dei dati e delle proiezioni economiche riportate sopra, non riveste una rilevanza strettamente

ascritta al comparto agricolo o zootecnico, ma anche connessa alla « questione sociale », dato il coinvolgimento di una vastissima platea di soggetti e operatori (allevatori, proprietari, allenatori, *driver*/fantini, eccetera), con una forte rilevanza in termini economici e produttivi e con un significativo impatto sul *made in Italy*. Quanto al contesto organizzativo, sino al 1999 e per ben cinquantasette anni, l'intero settore, governato dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), si è sostenuto « autonomamente » grazie alla legge 24 marzo 1942, n. 315, recante « Provvedimenti per la ippicoltura », meglio nota come « legge Mangelli », che assegnava all'UNIRE la gestione diretta della raccolta economica del gioco delle scommesse sulle corse dei cavalli.

L'anno 1999 ha rappresentato per il mondo ippico l'inizio di un lungo e lento declino, ascritto anche alla scelta politica di accorpate sotto il diretto controllo dello Stato tutto il nuovo sistema di giochi che si stava sviluppando in Europa: diretta conseguenza fu la comparsa dei monopoli di Stato e, precisamente, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), organo del Ministero dell'economia e delle finanze, oggi dell'Agenzia delle dogane che, in applicazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dal 1° dicembre 2012 ha incorporato l'AAMS assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli. In poco tempo l'intera rete nazionale di raccolta delle agenzie ippiche fu in qualche misura destinata alla gestione di altri giochi e tipi di scommesse, facendo dimenticare, secondo un orientamento largamente diffuso tra gli storici operatori del settore, lo scopo e la *mission* per cui era stata allestita. L'introduzione di nuovi giochi nel sistema di raccolta proprio del mondo ippico, avendo questi coefficienti vantaggiosi sia per gli scommettitori che per le strutture di scommessa, ha

determinato una caduta di appetibilità delle corse dei cavalli e ha provocato, di conseguenza, una marcata diminuzione nella raccolta sulle corse ippiche e, quindi, una riduzione della disponibilità economica per l'UNIRE e per l'intero settore agrizootecnico, dal sostegno al miglioramento degli allevamenti al miglioramento della genetica, eccetera. L'articolo 14, commi 28 e 29, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto la trasformazione dell'UNIRE in « Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI » assegnandole una serie di compiti, tra i quali la promozione, l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, la gestione dei libri genealogici, la revisione dei meccanismi di programmazione delle

corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, eccetera; successivamente, anche l'ASSI è stata soppressa per effetto dall'articolo 23-*quater* del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha accorpato le funzioni e le competenze ad essa attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre le competenze economiche sono state ricondotte al Ministero dell'economia e delle finanze. Oggi il comparto costituito dalle migliaia di operatori della filiera ippica manifesta la necessità di una propria autonomia gestionale, tecnica ed economica, al fine di gestire e promuovere adeguatamente la cultura del cavallo. Con queste finalità, il presente disegno di legge propone l'istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale)

1. È istituita l'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale (AgenIppica), di seguito denominata « Agenzia ».

2. All'Agenzia sono iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) in qualità di rappresentante degli enti locali proprietari degli impianti ippici, le società di gestione degli ippodromi che soddisfino i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e le figure professionali degli allenatori e dei *driver* e fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella. Tutte le categorie ippiche iscritte concorrono alla nomina dei rispettivi componenti nella consulta nazionale dell'ippica (CNIp) di cui all'articolo 4.

Art. 2.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia e riordino della disciplina delle scommesse ippiche)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto:

a) definisce lo statuto dell'Agenzia e il relativo regolamento di amministrazione e

contabilità, con i relativi criteri di formazione;

b) assegna all'Agenzia le risorse già destinate all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), all'Agenzia per il settore ippico (ASSI) e al Ministero medesimo dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari o da altri atti amministrativi a favore del comparto ippico, volte a garantire continuità di funzionamento della filiera. La dotazione economica dell'Agenzia è altresì garantita dalle quote rivenienti dalla raccolta progressiva delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi e scommesse operati da società di raccolta abilitate anche alle scommesse ippiche, nonché dalla cessione dei diritti televisivi degli eventi ippici;

c) prevede la possibilità per l'Agenzia di accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine, attraverso il trasferimento della titolarità esclusiva del segnale televisivo per la trasmissione delle corse la cui diffusione è da affidare, di concerto con il Ministro competente, in regime di concessione onerosa a soggetti terzi qualificati che pongano in risalto le manifestazioni del settore ippico nazionale. Tali flussi finanziari concorrono, nel loro insieme, ad alimentare ulteriormente la dotazione economica propria dell'Agenzia di cui alla lettera b), al fine di garantirne il raggiungimento dei propri scopi operativi, relativamente alla promozione e all'attuazione dei piani di *marketing* mediatico.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede, con proprio decreto, al riordino della disciplina delle scommesse ippiche al fine di garantire l'autonomia finanziaria e gestionale dell'Agenzia. Con il medesimo decreto stabilisce:

a) la percentuale della raccolta totale, che deve essere compresa tra il 78 e l'80

per cento, da destinare al pagamento delle vincite (*payout*);

b) l'unificazione dei totalizzatori nel totalizzatore unico, al fine di gestire unitariamente le scommesse ippiche, prevedendone l'ottimizzazione gestionale sia in termini tecnici che economici o finanziari;

c) l'estensione dell'applicazione della « quota fissa » nelle scommesse ippiche e, per quanto concerne le scommesse « Quartè » e « Quintè », l'introduzione del sistema *jackpot* e, di conseguenza, di premi di consolazione anche mediante un'adeguata e nuova programmazione settimanale combinata con le scommesse « Tris »;

d) la riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche, che deve essere al massimo pari al prelievo meno elevato applicato su altri tipi di scommesse offerte anche *online* sul territorio nazionale, al fine di rendere più concorrenziali i giochi ippici e di assicurare risorse economiche all'intera filiera.

Art. 3.

(*Vigilanza e controllo*)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede:

a) alla vigilanza e al controllo dell'attività amministrativa, gestionale e contabile dell'Agenzia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) alla costituzione e alla vigilanza dell'albo nazionale degli allevatori e dei proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, delle figure professionali degli allenatori e dei *driver* e fantini, nonché delle società di gestione degli ippodromi, definendo i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva necessari per l'iscrizione all'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

c) all'approvazione dei piani pluriennali per il sostegno, lo sviluppo e la promozione dell'allevamento ippico nazionale, adeguatamente predisposti dagli organi competenti dell'Agenzia;

d) all'approvazione della programmazione annuale delle corse e delle manifestazioni agonistiche nazionali, in accordo con i calendari internazionali approvati con le diverse Autorità ippiche paritetiche continentali;

e) alla definizione della convenzione pluriennale con gli ippodromi e con le società di gestione degli ippodromi, definendone i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici;

f) all'approvazione, all'applicazione e alla corretta vigilanza dei regolamenti tecnici delle corse e delle manifestazioni agonistiche, nonché del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (antidoping), in conformità agli accordi internazionali sottoscritti con le Autorità ippiche paritetiche continentali e nel rispetto degli accordi medesimi;

g) in accordo con l'Agenzia, alla definizione e alla redazione del codice etico dell'ippica nazionale (CEtIN) e delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo la clausola compromissoria obbligatoria per i componenti del settore;

h) alla vigilanza sulla corretta gestione, nel rispetto delle vigenti norme che regolano l'anagrafe degli equidi nella banca dati nazionale (BDN), dei libri genealogici di razza, come previsto dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, nonché sull'emissione dei passaporti-libretti segnaletici per l'identificazione dei cavalli sportivi di concerto con il Ministero della salute;

i) all'istituzione dell'albo nazionale dei medici veterinari fiduciari dell'Agenzia, dei

componenti delle giurie e degli ispettori di corsa o di campo e ispettori antidoping;

l) a verificare che l'Agenzia collabori con il Ministero della salute, le strutture universitarie di ricerca, le società scientifiche di riferimento ippico e la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI) per l'individuazione, l'aggiornamento e l'applicazione delle norme di sanità animale e dei requisiti di benessere del cavallo e per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *doping*, nel rispetto e per la salvaguardia dei principi di bioetica e di sanità animale;

m) al trasferimento del laboratorio antidoping e di genetica (UNIRELab), attualmente costituito presso il Ministero medesimo, e delle relative funzioni presso l'Agenzia.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assicura e avoca a sé l'esercizio della giustizia sportiva di terzo grado.

Art. 4.

(Organi e funzionamento)

1. L'Agenzia ha sede legale a Roma, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per quanto concerne l'organizzazione, essa si conforma ai principi di separazione tra funzioni di indirizzo tecnico-amministrativo e funzioni di gestione delle risorse economiche e finanziarie, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, correttezza e imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione e sotto il controllo della Corte dei conti. L'Agenzia, per la tu-

tela dei propri interessi legali, si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Sono organi dell'Agenzia:

- a) la consulta nazionale dell'ippica (CNIp);
- b) il comitato direttivo;
- c) il presidente;
- d) il collegio sindacale.

2. La CNIp è, per la pluralità di rappresentanza degli operatori del comparto ippico che la compongono, l'organo primario di governo dell'Agenzia. La CNIp definisce gli indirizzi programmatici e gli obiettivi necessari per il raggiungimento di elevati *standard* qualitativi nell'ambito della selezione zootecnica equina, delle prestazioni e dei risultati agonistici dei cavalli sportivi, promuove l'intero comparto produttivo e di intrattenimento e monitora la raccolta delle scommesse necessarie all'autonomia e alla conseguente salvaguardia occupazionale dell'intera filiera. Quale sintesi istituzionale dei diversi interessi in essa rappresentati, la CNIp è l'organo che esprime la volontà dell'Agenzia tramite proprie deliberazioni. La CNIp è composta da quindici consiglieri che rimangono in carica quattro anni, dodici dei quali sono designati dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del settore ippico di cui alla sezione a) dell'Elenco dei portatori di interessi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5528 del 27 maggio 2015. I consiglieri non possono essere in nessun modo revocati dalle associazioni che li hanno designati e svolgono le loro funzioni con piena libertà d'espressione e di autonomia nell'interesse generale del comparto ippico. La CNIp si riunisce, in via ordinaria, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di ottobre

per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico. La CNIp si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il presidente o il comitato direttivo o almeno un quarto dei componenti della CNIp stessa, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. Per l'espletamento dei compiti dei consiglieri è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate.

3. La CNIp è composta dal presidente dell'Agenzia, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico. La nomina dei componenti della CNIp deve avvenire entro trenta giorni dalla costituzione dell'Agenzia. I dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico sono individuati come segue: due componenti in rappresentanza degli allevatori dei settori del trotto e del galoppo; due componenti in rappresentanza dei proprietari dei settori del trotto e del galoppo; due componenti in rappresentanza del settore della sella, di cui un allevatore e un rappresentante designato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE); due componenti in rappresentanza della categoria professionale degli allenatori dei settori del trotto e del galoppo; due componenti in rappresentanza della categoria professionale dei *driver* del trotto e dei fantini del galoppo; un componente in rappresentanza degli ippodromi e delle società di corse e un componente designato dall'ANCI in rappresentanza degli enti locali proprietari degli impianti ippici. La designazione dei dodici componenti è effettuata dalle singole categorie di appartenenza fra le figure più rappresentative del settore ippico a livello nazionale.

4. La CNIp, entro due mesi dall'insediamento, provvede alla costituzione dei comitati di esperti per le discipline del trotto, del galoppo e della sella, nonché della commissione scientifica antidoping e benessere animale di cui al comma 5. Il comitato di esperti del trotto (CET) è composto da cinque esperti designati dalle categorie degli allevatori, dei proprietari, degli allenatori e dei *driver* e *gentleman* nonché dalle società di corse. Il comitato di esperti del galoppo (CEG) è composto da cinque esperti designati dalle categorie degli allevatori, dei proprietari, degli allenatori e dei fantini e dalle società di corse. Il comitato di esperti della sella (CES) è composto da tre esperti designati dalle categorie degli allevatori e dei proprietari e dalla FISE. I comitati di esperti svolgono funzioni propositive e di consulenza per il comitato direttivo su ogni materia e problematica di natura tecnico-sportiva e regolamentare ed esprimono parere vincolante sulle materie dei regolamenti tecnici e sulla programmazione delle attività agonistiche. I comitati di esperti e la commissione scientifica antidoping e benessere animale hanno altresì il compito di supportare il comitato direttivo nella redazione del CETIN, affinché le attività agonistiche equestri si svolgano nel pieno rispetto del benessere del cavallo. Alle riunioni dei comitati di esperti partecipa il dirigente responsabile competente per specialità sportiva.

5. La commissione scientifica antidoping e benessere animale è composta da cinque membri, di cui tre esperti nelle materie scientifiche di chimica analitica e laboratorio, di patologia medica e di farmacologia, un medico veterinario designato dalla CNIp, nonché il dirigente responsabile, o suo delegato, del dipartimento centrale dei servizi veterinari, del benessere animale e dell'antidoping, addetti alla disciplina e alla regolarità delle manifestazioni ippiche, di cui all'articolo 5. Ai componenti dei comitati di cui al comma 4 e della commissione di cui

al presente comma è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate.

6. Il presidente dell'Agenzia è nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su designazione della CNIp ed è scelto tra persone dotate di significativa e comprovata esperienza nel settore dell'ippicoltura, nonché di elevati doti manageriali, di indipendenza ed equilibrio rispetto alle componenti del settore ippico nazionale. Il presidente rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.

7. Il comitato direttivo è nominato dalla CNIp ed è composto dal presidente dell'Agenzia, che lo presiede, e da otto consiglieri, dei quali uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dalla categoria degli allevatori del settore del trotto, uno in rappresentanza della categoria degli allevatori dei settori del galoppo e della sella, uno in rappresentanza della categoria dei proprietari dei settori del trotto e del galoppo, uno in rappresentanza delle categorie professionali degli allenatori e dei *driver* del trotto, degli allenatori e dei fantini del galoppo, uno in rappresentanza degli ippodromi e delle società di corse e uno designato dall'ANCI. I componenti del comitato direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. Per l'espletamento dell'incarico è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate.

8. Il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti regolarmente iscritti all'albo dei revisori contabili. Dei cinque revisori effettivi, due sono designati dalla CNIp, uno, che presiede il collegio, dalla Corte dei conti, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

(Articolazione interna)

1. L'Agenzia nomina un direttore generale e i dirigenti responsabili di specifiche aree tecnico-amministrative. L'Agenzia è organizzata nei seguenti dipartimenti:

a) dipartimento nazionale delle corse al trotto;

b) dipartimento nazionale del galoppo e della sella;

c) dipartimento nazionale delle società da corsa e dei centri ippici, del *marketing* e della gestione del segnale televisivo;

d) dipartimento centrale dei servizi veterinari, del benessere animale e dell'antidoping, addetti alla disciplina e alla regolarità delle manifestazioni ippiche;

e) dipartimento centrale dell'amministrazione dell'Agenzia;

f) dipartimento centrale per la programmazione dei giochi ippici e per la gestione e il monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse;

g) laboratorio antidoping e genetica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dispone la designazione del dirigente responsabile del dipartimento centrale per la programmazione dei giochi ippici e per la gestione e il monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse.

3. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del comitato direttivo dell'Agenzia. Il direttore generale ha competenze e responsabilità nella gestione tecnico-

amministrativa ed economico-finanziaria dell'Agenzia.

Art. 6.

(*Status e funzioni*)

1. L'Agenzia è un ente pubblico non economico di rilievo nazionale. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni: supporto tecnico-amministrativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le strategie di sostegno allo sviluppo agrizootecnico e al miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione, ovvero da sella, purosangue inglese e trottatore italiano, nonché delle altre razze di equidi autoctone; promozione del prodotto ippico; programmazione delle attività agonistiche e delle manifestazioni sportive; gestione autonoma nella raccolta delle scommesse e pianificazione dei giochi ippici. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Agenzia svolge inoltre i seguenti compiti:

a) provvede a svolgere ogni servizio tecnico e amministrativo funzionale allo svolgimento delle corse e delle manifestazioni ippiche sportive, incluse la raccolta delle scommesse e la gestione del segnale televisivo, esclusi i servizi di competenza degli ippodromi in base a quanto stabilito nelle convenzioni;

b) gestisce, d'intesa con il Ministero della salute, l'anagrafe degli equidi, la relativa banca dati nazionale (BDN) e i libri genealogici di razza come previsto dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, e provvede all'emissione dei passaporti-libretti segnalatici per l'identificazione dei cavalli sportivi e delle relative operazioni di determinazione del patrimonio genetico eseguite da UNIRELab;

c) redige i piani pluriennali per il sostegno, lo sviluppo e la promozione dell'allevamento ippico nazionale che devono es-

sere presentati e approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno;

d) redige la programmazione annuale del calendario delle corse, delle manifestazioni agonistiche e del conseguente palinsesto televisivo determinandone i relativi diritti di trasmissione, che devono essere presentati e sottoposti all'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 dicembre di ogni anno. Tiene i rapporti con gli enti e le organizzazioni paritetiche internazionali del settore ippico sportivo;

e) provvede alla gestione e al controllo delle banche di dati relative a iscrizioni, prestazioni ed eventuali *penalty* dei cavalli sportivi nelle corse e nelle manifestazioni agonistiche;

f) provvede all'erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 60 per cento delle entrate totali agli aventi diritto, nonché alla remunerazione degli ippodromi e delle società di corse secondo quanto pattuito nelle convenzioni pluriennali;

g) con il proprio dipartimento centrale per la programmazione dei giochi ippici e per la gestione e il monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse, concorre alla gestione e al monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse e provvede al controllo della raccolta delle scommesse medesime, con l'obiettivo di raggiungere l'autonomia finanziaria dell'ippicoltura nazionale e di conseguire elevati *standard* qualitativi per la necessaria salvaguardia e tutela occupazionale dell'intera filiera ippica. Insieme all'Agenzia delle dogane e dei monopoli controlla il corretto operato dei concessionari e il rispetto dei termini previsti dalle clausole di concessione nei versamenti delle scommesse ippiche, pena la revoca delle concessioni stesse;

h) concorre con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a defi-

nire e redigere le convenzioni pluriennali con gli ippodromi, determinando i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi e delle società di gestione degli stessi. Provvede altresì a gestire l'albo nazionale degli allevatori e dei proprietari dei cavalli da trotto, galoppo e sella, delle figure professionali degli allenatori e dei *driver* e fantini, nonché delle società di gestione degli ippodromi;

i) redige, di concerto con le Autorità ippiche paritetiche internazionali, i regolamenti tecnici delle corse e delle manifestazioni agonistiche nonché il regolamento per il controllo delle sostanze proibite (antidoping) e provvede alla loro corretta applicazione;

l) provvede al corretto funzionamento e alla vigilanza dell'attività degli addetti agli organi di controllo antidoping e della disciplina e regolarità delle manifestazioni ippiche;

m) concorre con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla definizione e redazione del CEtIN e delle regole per il funzionamento degli organi di giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo la clausola compromissoria obbligatoria per i componenti del settore;

n) provvede a garantire il regolare funzionamento degli organi di giustizia sportiva di primo e secondo livello e alla gestione della relativa banca di dati in materia di infrazioni compiute dagli operatori professionali, ovvero *driver*, fantini e allenatori, e dalle società da corsa, nonché alla revisione, al rilascio e al controllo delle licenze professionali;

o) provvede a gestire l'albo nazionale dei medici veterinari fiduciari dell'Agenzia, dei componenti delle giurie e degli ispettori di corsa o di campo e ispettori antidoping;

p) promuove, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'I-

stituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e in accordo con gli operatori professionali e le organizzazioni sindacali del settore, ogni iniziativa per il sostegno previdenziale e assistenziale degli operatori del settore;

q) intrattiene i necessari rapporti con il Ministero della salute, le strutture universitarie di ricerca, le società scientifiche di riferimento ippico e la FNOVI, per l'individuazione, l'aggiornamento e l'applicazione delle norme di sanità animale e dei requisiti di benessere del cavallo e per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *doping*, nel rispetto e per la salvaguardia dei principi di bioetica e di sanità animale. Mantiene altresì rapporti di fattiva partecipazione con gli organismi internazionali relativamente al settore antidoping e del benessere del cavallo sportivo;

r) provvede alla gestione, al controllo e alla vigilanza sull'attività di UNIRELab.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse già destinate all'Agenzia per il settore ippico (ASSI) soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. L'Agenzia dispone del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, costituito dalle seguenti risorse:

a) le quote di raccolta progressive delle scommesse ippiche, il gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi e scommesse operati da società di raccolta abilitate anche alle scommesse ippiche;

b) i proventi derivanti dalla concessione di diritti televisivi, *internet*, *mobile*, audio-video, relativi alle immagini di competizioni ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e a ogni altro sfruttamento di immagine, disciplinate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori;

c) un contributo, stabilito con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente, relativamente agli apparecchi e ai congegni da intrattenimento e divertimento;

d) un contributo mensile pari al 65 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche, versato all'Agenzia entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce il contributo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dispone che le scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche possano essere giocate solo al di fuori dell'orario del palinsesto delle reali corse ippiche effettuate sui campi nazionali;

e) sponsorizzazioni economiche provenienti dal settore pubblico o privato che mettano in risalto l'immagine del settore ippico nazionale;

f) un contributo annuale a quota fissa attribuito al bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

